

UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 1 CITTÀ DI CASTELLO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 605 DEL 18 Dicembre 2002

OGGETTO: Rinnovo polizza assicurativa RCT/O.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto, del Settore Istruente, allegata a questo atto come parte integrante:


ACQUISITI i pareri FAVOREVOLI del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

DI FARE INTEGRALMENTE PROPRIA LA MENZIONATA PROPOSTA DI DELIBERA E DI PREDISPORRE QUINDI COSÌ COME IN ESSA INDICATO

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Enrico Alessandro) 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Carmelo Caratozzolo) 

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Filippo Antonio Bauleo) 

- Dr. Plavich

Unità Sanitaria Locale n. 1 della Regione dell'Umbria

Unità Operativa Approvvigionamenti Ufficio Acquisizione Attrezzature, Beni e Servizi

Proposta di Deliberazione

OGGETTO: Rinnovo polizza assicurativa RCT/O.

- PREMESSO** che questa Azienda ASL n. 1 ha in corso polizza per la copertura assicurativa RCT/O con la Compagnia YASUDA KASAI (ora denominata "SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED" e che in seguito chiameremo SOMPO JAPAN) in coassicurazione con la Banca Popolare di Bergamo Assicurazioni e MEIE ASSICURAZIONI rispettivamente in percentuale del 50%, 40% e 10%, la cui scadenza viene a ricadere al 31.12.2002;
- CHE** la Compagnia SOMPO JAPAN, ha manifestato l'intenzione di non proseguire il rapporto assicurativo;
- CHE** la Società MARSH S.p.A., con la quale sussiste un rapporto di brokeraggio, instaurato da questa Azienda con delibera n. 343 del 23.07.2002, si è attivata al fine di consentire il reperimento di una polizza per la copertura della responsabilità RCT/O alle migliori condizioni di mercato;
- CHE** con nota in data 22.10.2002 la Società MARSH S.p.A. (All. 1) ha comunicato che uno dei due assicuratori e cioè la Banca Popolare di Bergamo Assicurazioni è disponibile ad un rinnovo della copertura assicurativa ad un tasso di premio lordo del 16-17% sulle mercedi lorde;
- CHE** a seguito delle ulteriori trattative intercorse tra il Brocker e la Banca Popolare di Bergamo Assicurazioni, quest'ultima, come delegataria, ha proposto un rinnovo contrattuale alle seguenti condizioni come da allegato e che (All. 2) ne costituisce parte integrante e sostanziale con un premio annuo di Euro 720.000,00 che corrisponde al 16‰ delle mercedi lorde;
- CONSIDERATO** che le condizioni proposte dalla Banca Popolare di Bergamo Assicurazioni appaiono convenienti alla luce della relazione



N. 605 / 18-12-2002

tecnica della Società MARSH S.p.A. che si allega al presente atto (All. 3), dalla quale emerge che i costi medi di mercato per la copertura dei rischi in oggetto, e stante l'alta sinistrosità riscontrata in questa Azienda Sanitaria, sono molto più alti di quanto proposto dalla Banca B.P.B. Assicurazioni e cioè da un minimo del 25% ad un massimo del 50%;

RITENUTO


pertanto che sussistono le ragioni di convenienza e pubblico interesse per la rinnovazione del contratto in oggetto con la Società B.P.B. Assicurazioni secondo quanto previsto dall'art. 44 della L. 724 del 23.12.1994;

Tutto ciò premesso

DELIBERA


- 1) di rinnovare il contratto per la copertura assicurativa della Responsabilità Civile RCT/O in scadenza al 31.12.2002 con la Società B.P.B. Assicurazioni alle condizioni di cui alla proposta della compagnia assicurativa, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale al tasso del 16% per le mercedi lorde;
- 2) di stabilire la durata del contratto per un anno dalle ore 00 del 01.01.2003 alle ore 24,00 del 31.12.2003 con la possibilità, se d'accordo i due contraenti, di proroga per un altro anno fino al 31.12.2004;
- 3) di dare atto che l'onere presunto, relativo alla copertura assicurativa RCT/O per l'anno 2003 ammontante ad Euro 720.000,00, verrà posto a carico del c/economico 460.80.10 "Premi di assicurazione" del bilancio preventivo anno 2003.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Mario Mariotti)



Il Responsabile della U.O. Approvvigionamenti

(Dr. Mario Mariotti)



marsh s.p.a.
P.zza Marconi, 25
00144 Roma
Telefono 06.54516.339
Telefax 06.54516.396
Sergio.Torcini@marsh.com

PROV. N. 14461


Roma, 22/10/2002

MARSH

Spettabile
AUSL N° 1 Città di Castello
Corso Vittorio Emanuele, 2
06012 Città di Castello (PG)

Alla cortese attenzione del Dott. Enrico Alessandro
Alla cortese attenzione del Dott. Roberto Lensi

Oggetto: **Rinnovo copertura Responsabilità Civile Terzi
Yasuda Kasai N° R0104 - Scad. 31/12/2002**



Facciamo seguito al gradito incontro dello scorso mese, nel quale abbiamo sottoposto alla Vostra attenzione, le enormi difficoltà relative al piazzamento dei rischi di Responsabilità Civile Sanitaria in questo particolare momento, situazione che vede andare deserte molte gare o ad aggiudicare a tassi di premio estremamente elevati rispetto alle annualità appena trascorse.

Nel rispetto dell'accordo operativo con Voi condiviso, abbiamo verificato la possibilità di riforma della polizza con gli attuali assicuratori e, dopo una lunga gestazione, abbiamo avuto l'adesione della Banca Popolare di Bergamo Assicurazioni ad un rinnovo della copertura sulla base delle attuali condizione e ad un tasso di premio lordo del 16/17%° (promille) che, se può essere considerato di grande incremento rispetto all'annualità in scadenza, deve invece considerarsi estremamente competitivo se valutato nel contesto attuale.

La disponibilità concessa dalla Banca Popolare di Bergamo Assicurazioni è per una delega con ritenzione del 40% del rischio al quale abbiamo già aggiunto un ulteriore 20% con l'adesione di un primario gruppo assicurativo italiano.

Pur con grande difficoltà, riterremo di essere in grado di raggiungere il 100% del riparto per il 31/12 p.v.

Non possiamo quindi che confermarVi che, mentre su questa ipotesi ci sono degli elementi di una certa chiarezza, l'affrontare una gara per tale rischio non ci darebbe analoghe garanzie sia in termini di normativa (per il problema del periodo pregresso) che in termini di tasso di premio.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore delucidazione in merito e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Sergio Torcini

Sede legale
Palazzo Carducci
Via Olona, 2
20123 Milano
Phone 02.485381

Uffici in Milano Roma Brescia Padova Bologna Torino
Cremona Genova Mantova Treviso
Cap.Soc. 520.000 i.v.
Reg.Imp. MI146 - 153764 - R.E.A. MI 793418
Iscr.Albo Mediatori Assic.ne Matr.n.0088/S
Cod.Fisc. e P. IVA 01699520159

Gruppo **MMC**



BPB ASSICURAZIONI

GRUPPO BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CV

Acc. 2

POLIZZA N. 288247/1

**PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E/O
PRESTATORI DI LAVORO**

USL N. 1
ALLEGATO A DELIBERA
N. 605 del 18-12-02

stipulata tra

U.S.L. N°1
CITTA' DI CASTELLO
16. DIC. 2002
PROT. N° 14108

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.1 - CITTA' DI CASTELLO
C.F./P.IVA n. 00491040549
Corso V. Emanuele 2 - 06012 CITTA' DI CASTELLO (PG)

e la

B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A. (denominata in seguito "Società")
P.le F.lli Zavattari, 12 - 20149 MILANO

Effetto : 31/12/2002
Scadenza : 31/12/2003
Rateazione: annuale
Coassicurazione : quota BPB 50% (delegataria)

Premio finito al	Premio netto	Accessori	Imposte	Premio lordo
31/12/2003	Vedi	Riparto		
Rate successive		Vedi	Riparto	

Fatto in tre esemplari in Milano il 13/12/02



BPB ASSICURAZIONI SPA
20149 MILANO
PIAZZALE FRATELLI ZAVATTARI, 12
TEL. 02-499801 - FAX 02-49980498

CAP. SOCIALE L. 14.300.000 I.V.
TRIBUNALE DI MILANO 249029/6562/29
C.C.I.A.A. MILANO N. 1193227

COD. FISC. e P.IVA 07951160154 IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE
ASSICURAZIONI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
DELL'ARTIGIANATO DEL 13-2-1987 (G.U. DEL 16-3-1987 N. 62)



COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote fra le seguenti Società:

1)	B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A.	quota	
2)	IL FARO ASSICURAZIONI	50%	Delegataria
3)	MEIE ASSICURAZIONI	30%	Coassicuratrice
		20%	Coassicuratrice

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota come sopra risultante, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della B.P.B. Assicurazioni S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle quietanze relative; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra rilasciata in loro nome.

RATA ALLA FIRMA

COASSICURATRICE	QUOTA	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A. (Delegataria)	50%	€ 267.707,75	€ 26.770,78	€ 294.478,53	€ 65.521,47	€ 360.000,00
IL FARO Assicurazioni	30%	€ 160.624,65	€ 16.062,47	€ 176.687,12	€ 39.312,88	€ 216.000,00
MEIE Assicurazioni	20%	€ 107.083,10	€ 10.708,31	€ 117.791,41	€ 26.208,59	€ 144.000,00
TOTALE	100%	€ 535.415,50	€ 53.541,55	€ 588.957,06	€ 131.042,94	€ 720.000,00

RATA SUCCESSIVA

COASSICURATRICE	QUOTA	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A. (Delegataria)	50%	€ 267.707,75	€ 26.770,78	€ 294.478,53	€ 65.521,47	€ 360.000,00
IL FARO Assicurazioni	30%	€ 160.624,65	€ 16.062,47	€ 176.687,12	€ 39.312,88	€ 216.000,00
MEIE Assicurazioni	20%	€ 107.083,10	€ 10.708,31	€ 117.791,41	€ 26.208,59	€ 144.000,00
TOTALE	100%	€ 535.415,50	€ 53.541,55	€ 588.957,06	€ 131.042,94	€ 720.000,00



INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D.Lgs. n. 175 del 17 marzo 1995, provvede a comunicare al Contraente quanto segue:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A.:

- ha sede in ITALIA,
- è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato del 13-2-1987 (Gazzetta Ufficiale del 16-3-1987 n. 62),
- ha sede legale in Piazzale Fratelli Zavattari, 12- 20149 MILANO.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso in cui il Contraente sia persona fisica è data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile; in questo caso B.P.B. ASSICURAZIONI S.p.A. propone la legislazione italiana, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano e quelle specifiche dell'assicurazione obbligatoria quale, ad esempio, quella della R.C. auto.

Reclami in merito al contratto

Ogni eventuale azione di reclamo che l' Assicurato dovesse sporgere, dovrà essere indirizzata all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) Divisione R.C.A., Reclami e Tutela del consumatore, con sede in Via Del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'**ISVAP** faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente.

Termini di prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.



SOMMARIO

Definizioni.....	Pag. 5
Descrizione del Rischio.....	Pag. 7
Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.....	Pag. 8
Norme che regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile ...	Pag.11
Norme che regolano l'Assicurazione di Responsabilità Civile per comitato etico	Pag.21



DEFINIZIONI

- Annualità assicurativa:** Il periodo di 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
- Assicurato:** La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sottoindicate:
- il rappresentante legale degli Assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo, facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati;
 - tutti i soggetti compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, i partecipanti ai corsi di formazione, ingegneri, architetti, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito e per conto degli Assicurati;
 - gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente.
- Assicurazione:** Il Contratto di Assicurazione.
- Contraente:** A.U.S.L. N° 1 – Città di Castello, soggetto che stipula l'assicurazione.
- Cose:** Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- Danni materiali:** Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
- Danno corporale:** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
- Dipendente:** Personale INAIL, non INAIL, parasubordinati.
- Franchigia:** La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
- Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- Massimale per sinistro:** La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.



Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzioni:	Ammontare totale delle retribuzioni lorde erogate al personale dipendente al netto delle trattenute per oneri previdenziali; compensi corrisposti al personale dipendente a fronte dell'esercizio di attività libero professionale "Intramuraria".
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	Percentuale della somma indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale perviene all'Assicurato richiesta di risarcimento.
Società	BPB ASSICURAZIONI S.p.A.



DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge all'Azienda Sanitaria Locale, in relazione allo svolgimento della propria attività istituzionale, regolamentata da leggi nazionali e/o regionali e/o di qualunque altra fonte, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività ed i servizi che l'Azienda stessa ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori compresi quelli di carattere amministrativo, tecnico, sociale, assistenziale.

L'assicurazione comprende inoltre tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa nè eccettuata.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete od inesatte dichiarazioni siano state fatte in buona fede.

Art.2 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazione per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza che dalle altre, la società risponde solo nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art.3 – Decorrenza e durata dell'assicurazione – Pagamento e regolazione del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno indicato in polizza e ha durata dal 01/01/2003 al 01/01/2004 e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Su richiesta dell'Assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza ed accettazione della Società, la polizza potrà essere rinnovata di un'ulteriore annualità alle condizioni in corso.

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare totale delle retribuzioni lorde erogate al personale dipendente al netto delle trattenute per oneri previdenziali, compensi corrisposti al personale dipendente a fronte dell'esercizio di attività libero professionale "Intramuraria", personale INAIL, non INAIL, parasubordinati; esso viene anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante atto di messa in mora un ulteriore termine di trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il



Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società ad agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24,00 del 45° giorno successivo a quello della scadenza.

Art.4 - Variazione del rischio

E' espressamente convenuto che eventuali aggravamenti del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente polizza e non comporteranno diritto di recesso, fermo l'obbligo di comunicazione del Contraente/Assicurato entro tre mesi dall'effettivo aggravamento del rischio.

Art.5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni (trenta) lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.

A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma, l'Assicurato ha facoltà di non denunciare alla Società i sinistri per i quali non è presumibilmente impegnata, a suo parere, la garanzia di cui alla presente polizza, posponendo tuttavia tale denuncia al momento in cui l'assicurato venisse a conoscenza, sotto qualsiasi forma, di richieste avanzate per risarcimento danni e sempreché il sinistro sia avvenuto nel periodo di validità dell'assicurazione.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro", di cui al successivo art. 14 lett.b) delle "Norme che regolano la responsabilità civile" solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL in caso di surroga del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Art.6 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di centoventi giorni; in tal caso la società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

L'Assicurato è dispensato dalla preventiva dichiarazione dei precedenti danni ed in caso di comunicazione in merito viene comunque accettata la buona fede delle dichiarazioni.

Art.7 - Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, queste sono tenute, in caso di sinistro, a concorrere al pagamento dell'indennizzo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione in proporzione alla quota da essa assicurata.

La sottoscritta Società assume la qualifica di Delegataria, dichiarando di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza e/o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per le quote delle Coassicuratrici.



Il dettaglio dei premi accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Estensione territoriale

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente/Assicurato.

Art.12 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto qui non espressamente regolato si rinvia alle norme di legge sull'argomento.

Art.13 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto e/o atto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione RCT vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia e/o in data antecedente l'effetto della presente polizza ma non prima del 31/12/1999.

L'assicurazione si intende inoltre estesa alle richieste di risarcimento presentate entro un anno (12 mesi) dalla scadenza della presente polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni e malattie professionali sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs n. 38/2000;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs. N. 38/2000 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 2.582,28.

L'assicurazione si estende a tutti coloro che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione, studi, prove ed altro.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; l'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge.



Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12.06.1984 n. 222.

Art. 15 - Malattie professionali (comprese le malattie extratabellari)

L'assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.), è estesa al rischio delle malattie professionali di cui al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa.

La presente estensione ha effetto per le malattie che si manifestano non oltre 6 mesi dalla data di cessazione del contratto.

Art. 16 - Responsabilità Civile personale

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di tutti i dipendenti e/o collaboratori anche convenzionati, a qualsiasi ruolo appartenenti, medici compresi ivi inclusi i sanitari non alle dipendenze di cui l'Azienda si avvale per l'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, frequentatore o volontario operante per conto dell'Azienda stessa.

A titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia è estesa alla Responsabilità Civile Professionale derivante da:

- dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nello svolgimento delle loro mansioni, ivi comprese le attività "extra-moenia" così come descritte dall'art. 20 del D.P.R. 19.09.1990 n. 316, sempreché "autorizzati dalla Contraente";
- medici liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, addetti alla medicina dei servizi;
- medici generici liberi professionisti a rapporto convenzionale autonomo, addetti al servizio di continuità assistenziale e di emergenza territoriale, notturna, festiva e prefestiva e di trasporto sanitario;
- altri collaboratori non dipendenti, appartenenti a strutture diverse quali ospedali, istituti e cliniche universitarie, enti statali, parastatali e locali, associazioni di volontariato, nonché di religiosi convenzionati e di obiettori di coscienza, comandati a prestare la loro opera a favore dell'Ente assicurato;
- soggetti disabili e/o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- minori in affidamento o comunque posti sotto la tutela o la sorveglianza dell'Assicurato da parte della Magistratura competente;
- persone non alle dipendenze dell'Assicurato, dallo stesso incaricati del servizio di installazione, manutenzione, riparazione e utilizzo delle apparecchiature sanitarie, ivi comprese quelle cedute in uso agli assistiti;
- medici occasionali, tirocinanti, allievi che frequentano i corsi presso le scuole, non in rapporto di dipendenza con il Contraente, per l'attività prestata presso l'Azienda stessa;
- quanti altri verranno preposti a svolgere compiti per conto dell'Assicurato.



La garanzia di cui al presente articolo è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi e della R.C.O. per danni a prestatori di lavoro.

In ogni caso i massimali per ogni sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con il Contraente/Assicurato o fra loro.

Art.17 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali l'Azienda comunque si avvale nello svolgimento della propria attività, ad eccezione per i danni causati da dolo e colpa grave, giudizialmente accertati in via definitiva.

Art.18- Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando d'intesa con lo stesso legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado i giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuto al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dal Contraente(Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art.19 - Novero di terzi

Si prende atto fra le parti che:

- quando l'Assicurato è l'Azienda Unità Sanitaria Locale non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da essa dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio (salvo quanto previsto dall'art.16).

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi:

- il Direttore Generale (o il Legale rappresentante), i Direttori Amministrativo e Sanitario;
- tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art.20 – Progetti socialmente utili

Qualora l'Azienda rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'art. 1) D.L. 07.04.1995 n. 105 e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante alla Contraente per:



- a) danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la RCO;
- b) la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per atti ed omissioni di tali persone.

Inoltre l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto dell'Azienda.

Art.21 – Legge Privacy

A parziale deroga dell'art.14 lett.a), la Società si obbliga a tenere indenne l'Azienda Ospedaliera Assicurata di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti;
- per i danni non patrimoniali di cui agli Artt. 9 e 29 comma 9 della Legge 675 del 31/12/96 e di quelli di cui all' Art. 2059 del C.C.;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

La garanzia opera per la RC personale derivante ai dipendenti dell'Ente Assicurato salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti per dolo e colpa grave. La Contraente e i dipendenti non sono terzi fra di loro.

La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di 5.000 Euro per ciascun danno e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di lire 250.000,00 Euro per sinistro e annualità assicurativa."

Art.22 - Legge 626/94

La copertura assicurativa prestata con la presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile ascrivibile all'Assicurato in qualità di " Datore di Lavoro " ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo e colpa grave nei confronti degli stessi.

La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali.

Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art.23 - Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende:



- a) i danni da furto salvo quanto previsto dall'art. 29.21 delle Condizioni Particolari e salvo che non siano stati cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da terzi su incarico dell'assicurato. La presente garanzia vale fino a concorrenza di Euro 50.000,00= per sinistro e anno assicurativo con uno scoperto del 10% di ogni danno e con un minimo assoluto di Euro 250,00
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e la loro consegna a terzi;

L'assicurazione non comprende i danni:

- d) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopiradioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi.

Art.24 - Massimale di Garanzia

R.C.T.

Euro 2.065.827,60 per sinistro

Euro 2.065.827,60 per persona

Euro 2.065.827,60 per cose ed animali

R.C.O.

Euro 2.065.827,60 per sinistro con il limite di

Euro 1.549.370,70 per persona

Art.25 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

- a) per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta di Euro 51,65 per ogni mezzo danneggiato;
- b) per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non: scoperto 10% minimo Euro 154,94 massimo risarcimento Euro 5.164,57 per ciascun danneggiato;
- c) per danni da inquinamento provocati da fatto accidentali: scoperto 10% minimo Euro 1.032,91 massimo risarcimento Euro 516.456,90 per sinistro/anno;
- d) per danni derivanti dal conferimento di rifiuti speciali tossici o nocivi, massimo risarcimento Euro 516.456,90 per sinistro/anno;



- e) per danni derivanti da interruzione o sospensione dell'attività: scoperto 10% con franchigia fissa di Euro 2.582,28 e massimo risarcimento di Euro 516.456,90 per sinistro/anno;
- f) per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: scoperto 10% con il minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 2.582,28;
- g) per i danni da incendio massimo risarcimento Euro 1.549.370,70.

Art.26 - Clausola di Il Rischio

In caso di esistenza di altra assicurazione contratta dall'Assicurato per lo stesso rischio la presente garanzia si intende prestata a Il rischio e cioè in eccedenza ai massimali da detta altra polizza e fino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente assicurazione.

Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione la presente copertura si intende operante a "primo rischio".

Art. 27 - Clausola Broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Spettabile A.T.I. Marsh S.p.A/Gruppo GPA/Centrale GPA., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28/11/1984 n. 792.

Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà e prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi potrà essere effettuato anche per il tramite del Broker; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Art.28 - Calcolo del premio

Il premio anticipato per la presente polizza viene calcolato su un preventivo retribuzioni pari a Euro 45.000.000,00 applicando a tale preventivo il tasso lordo pro-mille del 16‰ (comprensivo di imposta) su base annua.

Art.29 - Condizioni particolari

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) Responsabilità Civile personale di tutti i Direttori, Dirigenti, Funzionari, Dipendenti e/o collaboratori per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro.
- 2) Responsabilità Civile derivante all'Azienda per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con il suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati.
- 3) Responsabilità Civile derivante dalla raccolta (fatta direttamente o tramite strutture convenzionate autorizzate), distribuzione, utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivanti. La garanzia opera in qualsiasi momento, purché i fatti dai quali è derivato il danno si siano verificati durante il periodo di vigenza della presente polizza



La copertura è operante anche per quel che riguarda l'insorgenza della sieropositività (H.I.V.) sempreché si sia manifestata non oltre un anno dalla cessazione della presente polizza.

Sono compresi nella presente garanzia i danni derivanti dal sangue, suoi preparati e derivati, distribuiti e/o utilizzati fino ad un anno prima della data di effetto dell'Assicurazione. Per tale garanzia il massimale annuo di polizza è fissato in Euro 1.549.370,70 che rappresenta la massima esposizione annua della società.

La garanzia della presente polizza copre la Responsabilità Civile derivante all'Azienda per tutti i danni connessi agli atti propri delle donazioni del sangue, nelle sue varie modalità, praticate direttamente dall'Azienda o presso strutture convenzionate autorizzate.

La garanzia si intende inoltre estesa alla Responsabilità Civile personale degli addetti ai centri di trasfusione convenzionati ed autorizzati; pertanto la Società di Assicurazione rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

- 4) Responsabilità Civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici e protesi, anche in via di sperimentazione, autorizzata dagli organi competenti e nel rispetto della normativa vigente direttamente o tramite Enti o persone convenzionate.
- 5) Sono compresi i danni conseguenti al trasporto degli ammalati con ambulanze di proprietà ed in uso all'Azienda o per le quali l'Azienda è responsabile, in particolare per le cure somministrate durante il trasporto e/o conseguenti a mal funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle ambulanze, ferma l'esclusione di tutti i rischi connessi alla circolazione; La presente garanzia opera per i dipendenti della Contraente anche quando questi sono in itinere.
- 6) La garanzia è estesa all'uso degli elicotteri per il trasporto degli ammalati o infortunati con personale proprio o di terzi, per danni di cui l'Azienda possa essere chiamata a rispondere; La garanzia si intende estesa ai danni relativi alla proprietà ed esercizio di eliporti ad esclusivo uso sanitario.
Resta comunque esclusa la Responsabilità Civile derivante dal volo, decollo ed atterraggio.
- 7) Responsabilità Civile derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili, anche tramite distributori automatici, ed anche se detti distributori sono di proprietà di terzi.
- 8) Responsabilità Civile derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
- 9) Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi.
- 10) Responsabilità Civile per i danni cagionati alle apparecchiature che il Contraente/Assicurato ha in comodato d'uso.
- 11) Responsabilità Civile per i danni derivanti al Contraente/Assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti.



- 12) Responsabilità Civile per i danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi, la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente/Assicurato dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza.
- 13) Responsabilità Civile derivante dall'esistenza ed uso da parte del personale di qualsiasi apparecchiatura ad uso medico ed elettromedicale, diagnostico/terapeutico, anche se di proprietà di terzi. Inoltre la garanzia si estende anche alla Responsabilità Civile derivante all'Azienda dall'impiego a scopi terapeutici e diagnostici di apparecchi a raggi X e di altre apparecchiature similari.
- 14) Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, uso, affitto, concessione o conduzione di fabbricati, pertinenze e dipendenze (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento) a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.).
- 15) Responsabilità Civile derivante dalla partecipazione ed organizzazione di mostre, fiere, corsi professionali, convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche in qualità di concedente strutture nelle quali i terzi siano organizzatori. L'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studio, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi.
- 16) Gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture di proprietà del Contraente/Assicurato, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se la gestione è affidata a terzi.
- 17) Attività sportive e ricreative aziendali, nonché svolte tramite CRAL avente autonoma personalità giuridica.
- 18) Danni a veicoli sotto carico e scarico, nonché alle cose di terzi sugli stessi. Restano esclusi i danni da furto.
- 19) Danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.
- 20) Danni a cose che il Contraente/Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso a qualunque titolo o destinazione.
- 21) Danni da furto, sottrazione, sparimento o deterioramento di cose di terzi consegnate e non.
- 22) Responsabilità Civile personale derivante ai soggetti preposti in rispetto agli obblighi di legge quali D. Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
- 23) Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.



- 24) Responsabilità Civile committenza dei lavori dati in appalto: per tutti i lavori e/o gestioni ceduti in appalto la garanzia deve intendersi prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente assicurato nella sua qualità di committente.
- 25) Responsabilità Civile derivante all'Ente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili nei limiti in cui sia operante la copertura assicurativa di R.C. Auto. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- 26) Premesso che il Contraente/Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assuma contemporaneamente la qualifica di assicurato e di terzo, oltre che nei confronti del Contraente/Assicurato anche nei confronti degli altri coppaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere.
- 27) Responsabilità Civile derivante da inquinamento unicamente se conseguente a rottura improvvisa ed accidentali di condutture e/o impianti, viene implicitamente escluso dalla garanzia l'inquinamento derivante da trasporto e operazioni di carico e scarico rifiuti.
- 28) L'assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Ente assicurato o dallo stesso detenute. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti, per lo stesso rischio, da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.
- 29) L'assicurazione è estesa alla attività intramuraria libero professionale del personale dirigente medico e del ruolo sanitario, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione e che partecipa a tale attività, nonché del personale del comparto di supporto ed è equiparata all'attività di lavoro dipendente. La presente garanzia comprende l'attività intramuraria svolta sia presso le strutture del Contraente, sia presso altre strutture convenzionate e/o autorizzate dal Contraente. Resta inteso che in sede di regolazione del premio, la Contraente provvederà a denunciare i compensi erogati in relazione a tale attività, compensi che dovranno concorrere all'ammontare delle retribuzioni ai fini del conteggio del premio. La garanzia si intende confermata esclusivamente per danni materiali a persone e a cose in relazione all'attività sanitaria svolta.
- 30) Responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente nella sua qualità di sperimentatore, autorizzato a norma di legge, a svolgere attività di sperimentazione. La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Assicurato - Contraente con l'esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri soggetti (quali ad esempio sponsor della sperimentazione - monitors - ditte produttrici dei farmaci- Comitato Etico) che operano nell'ambito della stessa sperimentazione. L'assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante all'Assicurato - Contraente anche per fatto del proprio personale medico e paramedico di cui lo stesso debba rispondere fatto



salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei singoli operatori per danni riconducibili a colpa grave degli stessi.

La garanzia opera a condizione che venga correttamente espletato, secondo il rigoroso rispetto delle norme di legge, il protocollo del consenso informato da parte del soggetto sottoposto al trattamento della sperimentazione e sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.

Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.

La garanzia è prestata nell'ambito di un massimale pari a 1/3 di quello indicato in polizza che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato Contraente nello stesso periodo.

A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l'assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC prodotti, ascrivibili alle ditte produttrici dei farmaci somministrati nell'ambito della sperimentazione.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER IL COMITATO ETICO

Art. 30 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, fino al limite del massimale assicurato, si obbliga a tenere indenne i membri del Comitato Etico indicato in appendice di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione per morte e per lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività svolta secondo le normative vigenti .

Art.31 - Validità temporale ed estensione territoriale

La garanzia ha durata annuale ed è valida per i protocolli di sperimentazione e per il loro svolgimento attuato in Italia.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento notificate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di svolgimento di un protocollo di sperimentazione purchè conseguenti ad atti o fatti commessi durante il medesimo periodo nell'ambito dell'attività propria del Comitato Etico e comunque non prima della data di effetto della presente polizza. *(La garanzia può essere estesa alle richieste di risarcimento pervenute successivamente al termine della copertura purché la richiesta di estensione venga effettuata dall'Assicurato prima del termine della garanzia e comunque per un massimo di 2 anni., a condizioni da concordarsi fra le Parti)*

Art.32 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni che derivino dalla violazione da parte dell'Assicurato di norme, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche;
- b) i danni che siano imputabili alla responsabilità degli sperimentatori e degli sponsors delle sperimentazioni;
- c) i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non "validamente prestato" ai sensi del punto 3 dell'allegato n. 1 al Decreto del Ministero della sanità 18 marzo 1998 di cui al punto 1) che precede;
- d) i danni imputabili ad inidoneità od insufficienza di coperture assicurative.

Art.33 - Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale pari a Euro 2.582.284,50 per ogni sinistro fermo restando comunque che in nessun caso la società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all'Assicurato in tempi diversi; in tale ipotesi la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Il massimale previsto in polizza resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.



Il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- art. 3. *Decorrenza e durata dell'assicurazione*
- art. 5. *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*
- art. 8. *Modifiche dell'assicurazione*

IL CONTRAENTE

LE COASSICURATRICI

B.P.B.SSICURAZIONI SPA

DICHIARA, INOLTRE, DI AVER PRESO VISIONE DELL "NOTA INFORMATIVA" AI SENSI DELL'ART. 123 DEL D. LGS. N. 175 DEL 17 MARZO 1995 PRIMA DELLA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO

II CONTRAENTE

Roma, 10/12/2002

U.S.L. N°1
CITTÀ DI CASTELLO

14.10

17069

MARSH

Spettabile
AUSL N° 1 Città di Castello
Corso Vittorio Emanuele, 2
06012 Città di Castello (PG)

Alla cortese attenzione del Dott. Mario Mariotti

Oggetto: Rinnovo coperture di Responsabilità Civile scadenza 31 Dicembre 2002

In merito alle coperture in oggetto Vi segnaliamo di seguito le nostre indicazioni al fine di procedere al rinnovo, mantenendo continuità alle coperture in corso a favore dell'Azienda USL e dei Vostri dipendenti.

Dobbiamo premettere alcune considerazioni sull'attuale situazione del mercato assicurativo per la cosiddetta "medical malpractice":

E' oramai abbastanza chiaro ed evidente che la maggior parte delle Compagnie italiane (Ras,Sai,Toro,Lloyd Adriatico,Unipol.,etc.) e oramai anche le estere (Gerling,Yasuda,Lloyd's,Allianz) vuole uscire dai rischi delle Aziende Sanitarie inviando disdetta per sinistro, non rinnovando i contratti in scadenza, non partecipando alle gare per i servizi assicurativi della Sanità.

Consapevoli di tale situazione ed a fronte di un andamento tecnico del Vostro contratto (rapporto sinistri/premi) non favorevole, abbiamo operato prendendo in considerazione:

- A) Il raffronto con condizioni di mercato per realtà analoghe (in attesa dell'implementazione dell'osservatorio prezzi)
- B) L'accertamento dei vantaggi di valutazione tecnico economica
- C) Motivazioni attinenti le ragioni di pubblico interesse e convenienza economica

Siamo direttamente testimoni di una situazione di mercato sempre più difficile che vede nell'ultimo mese più di una gara andare deserta, richieste di riforma non solo con tassi di premio particolarmente elevati (dal 25%° fino al 50%°), ma con l'inserimento anche di franchigie aggregate che penalizzano ulteriormente il livello della copertura.

A fronte di tale situazione abbiamo verificato ed approfondito la possibilità di riformare il contratto in corso con delega all'Assicuratore già presente nel contratto (Banca Popolare di Bergamo) sulla base di massimali Rct pari a Euro 2.065.827,60 unico ed Rco Euro 2.065.827,60 con sottolimita di Euro 1.549.370,70 e sulla base di un tasso di premio lordo pari al 16%^o (sedicipromille) sulle retribuzioni, ottenendo infine l'adesione degli Assicuratori per il rinnovo a partire dal prossimo 1 Gennaio 2003.

Se da un punto di vista economico la competitività del tasso é assolutamente indiscutibile, va valutato anche che la richiesta di copertura in "claims made" con pregressa a partire dal 31 Dicembre 1999 rappresenta un completamento tecnico particolarmente favorevole.

Riteniamo quindi sussistere ragioni di convenienza economica e pubblico interesse che motivano a considerare opportuno e conveniente andare alla riforma della polizza sulla base della quotazione declinata, che in caso di gara si sarebbe potuto risolvere non solo in un aumento dei costi, ma probabilmente anche con una più che probabile difficoltà di piazzamento.

Siamo ora in grado di confermarVi che per la copertura "integrativa" della "colpa grave" per i medici abbiamo ottenuto che la polizza venga rinnovata senza alcun costo aggiuntivo alle condizioni in essere.

Restando a Vostra disposizione per ogni chiarimento e in attesa dell'incontro del 19 Dicembre p.v. presso la Vostra Azienda inviamo i nostri migliori saluti.


Sergio Torcini